

90.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione parlamentare sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (Sostituzione di un deputato componente)	1671	Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1672
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	1671	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	1671
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1670	Proposta d'inchiesta parlamentare (Annunzio)	1670
Disegno di legge n. 1864:		Proposte di legge:	
(Articoli da 1 a 4)	1661	<i>(Adesione di deputati)</i>	1669
<i>(Per gli emendamenti agli articoli del disegno di legge si veda l'Allegato A-bis).</i>		(Annunzio)	1669
Ministro del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di documenti)	1671	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1670
Missioni vevolevoli nella seduta dell'11 novembre 1992	1669	<i>(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)</i>	1671
		(Trasmissione dal Senato)	1670
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1671

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (1684)*

ARTICOLI
DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante « Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità »;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante « Disposizioni in materia di trasporti », limitatamente all'importo di 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante « Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) », limitatamente all'importo di 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente « Rifornimento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione ed attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

3. L'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è abrogato.

4. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui

non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, e ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.

6. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, comma quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

7. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995.

8. All'articolo 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: « il contributo » a: « per il 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « i contributi ventiquennali dello Stato per le finalità di cui al medesimo articolo 22 sono fissati in lire 10 miliardi per 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 30 miliardi per il 1994 ».

(Si propone lo stralcio del comma 8).

9. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il dieci per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il trenta per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento, nonché in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; l'importo dei canoni di concessione relativi agli usi irrigui è destinato esclusivamente ad interventi diretti a razionalizzare le condizioni di utilizzo e distribuzione delle acque per attività agricole. Le

risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate, nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e non impegnate in tale anno possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

(Si propone lo stralcio del comma 3).

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per le finalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono nei termini regolamentari, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con separato decreto il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità di attuazione del decreto di cui al presente comma.

(Si propone lo stralcio del comma 4).

5. Qualora gli interventi non siano avviati entro il termine stabilito nel provvedimento di approvazione, le relative somme sono diversamente attribuite con le modalità definite nel decreto di cui al comma 4.

(Si propone lo stralcio del comma 5).

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su pro-

posta del Ministro dell'ambiente, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Si propone lo stralcio del comma 6).

7. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

8. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 9 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

ARTICOLO 3.

1. Per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

ARTICOLO 4.

1. Per l'anno scolastico 1993-94, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, de-

terminate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-94, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

ARTICOLO. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Gli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge sono pubblicati nell'Allegato A-bis).

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'11 novembre 1992.**

Abbate, Agrusti, Piero Angelini, Bargone, Borghezio, Cariglia, Carlo Casini, Raffaele Costa, D'Alia, Dalla Chiesa, D'Amato, d'Aquino, de Luca, Ferrauto, Folena, Fracanzani, Fumagalli Carulli, Alfredo Galasso, Garesio, Grasso, Imposimato, Maroni, Matteoli, Melillo, Novelli, Pinza, Polizio, Riggio, Rodotà, Rosini, Sacconi, Scotti, Taradash, Thaler Ausserhofer, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Agrusti, Piero Angelini, Bargone, Borghezio, Cafarelli, Cariglia, Carlo Casini, Raffaele Costa, D'Alia, Dalla Chiesa, D'Amato, de Luca, Ferrauto, Folena, Fracanzani, Fumagalli Carulli, Alfredo Galasso, Garesio, Grasso, Imposimato, Matteoli, Melillo, Novelli, Pinza, Polizio, Rodotà, Rosini, Sacconi, Scotti, Taradash, Thaler Ausserhofer, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NICOTRA ed altri: « Modifiche al codice penale militare di pace in tema di delitti dei militari contro l'amministrazione militare » (1864);

GIANMARCO MANCINI: « Riconoscimento come raccordo autostradale senza

pedaggio della variante A-12 nel tratto Lucca-Viareggio » (1865);

MICHIELON ed altri: « Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, in materia di trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato » (1866);

ALVETI ed altri: « Disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (1868);

RAFFAELE RUSSO ed altri: « Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1869);

NICOTRA ed altri: « Norme in materia di requisiti professionali per l'effettuazione di analisi cliniche nei laboratori pubblici e privati » (1870);

BINETTI ed altri: « Nuove norme in tema di circostanze attenuanti per gli imputati di reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi di pentimento operoso » (1871);

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (464) (annunziata nella seduta del 30 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Foti, Paganelli, Pujia, Alberto Rossi, Raffaele Russo e Sorice.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 novembre 1992 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 464. — Senatori COVI ed altri: « Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni » (approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1867).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta d'inchiesta parlamentare.

In data 10 novembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo » (doc. XXII, n. 33).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 » (1712) (Parere della I, della II e della V Commissione);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la re-

pubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990 » (1713) (Parere della I, della II e della V Commissione);

alla VI Commissione (Difesa):

PAPPALARDO: « Norme in materia di avanzamento e di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza » (1601) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

BAMPO ed altri: « Modifica all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di iscrizione scolastica » (1788) (Parere della I Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

SANESE ed altri: « Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, istitutiva del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali » (1734) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

PAPPALARDO: « Esenzione dall'imposizione fiscale della pensione privilegiata di cui al secondo comma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposta al personale militare » (1707) (Parere della I, della IV, della V, della VI e della XII Commissione);

NENCINI: « Modifica all'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, in materia di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata legale di corsi di formazione professionale » (1789) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tec-

niche e di riabilitazione » (464) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La XI Commissione permanente (Lavoro) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla VII Commissione (Cultura), in sede referente, con il parere della I, della V e della XI Commissione, sia trasferita alla sua competenza primaria:

VINCENZO MANCINI ed altri: « Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali » (556).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, il Presidente della Camera ha ritenuto di poter accogliere la richiesta e che il parere della VII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Sostituzione di un deputato componente la Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Romita in sostituzione del deputato Rotiroti.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, a' termini dell'articolo 1

della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gaetano Piepoli a Presidente dell'ente autonomo Fiera del levante con sede in Bari.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa in data 14 settembre 1992 dal prefetto di Venezia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'esercizio 1991 (doc. XV, n. 17).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 6 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi del-

l'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 13 ottobre 1992, riguardanti esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché eccedenza di manodopera ai sensi della legge n. 169 del 1991 e della legge n. 223 del 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti e — d'intesa

con il Presidente del Senato — sarà altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

**Annunzio di mozioni, di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.